

L'adozione gay c'è già: lo dicono i tribunali

Il dibattito sulla «stepchild adoption» è inutile, almeno per i giudici. Alcune sentenze stabiliscono che il «genitore sociale» è pure titolare di una «responsabilità genitoriale».

Si chiama «stepchild adoption» l'istituto che in Spagna, Regno Unito, Francia, Germania (e molti altri Paesi) consente di adottare il figlio, biologico o adottivo, del partner. La legge italiana del 1983 sulle adozioni limita questa possibilità alle coppie eterosessuali regolarmente sposate. Il ddl Cirinnà vorrebbe estenderla alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Apriti cielo. Il dibattito è infuocato, il ministro Angelino Alfano invoca il carcere ma i più ignorano alcune sentenze recenti secondo le quali già oggi, a legislazione vigente, senza alcuna regolamentazione delle coppie di fatto, il «genitore sociale» sarebbe titolare di una «responsabilità genitoriale» nei confronti del figlio del partner.

Nel 2014 una storica sentenza del Tribunale per i minori di Roma accoglie la richiesta di adozione presentata da una donna che convive con la mamma biologica di una bambina. Il concepimento è avvenuto ricorrendo alla procreazione assistita in Spagna. La sentenza cita il provvedimento della Cassazione che nel 2012 rigetta il ricorso di un padre contro l'affidamento esclusivo della prole alla madre convivente con un'altra donna («Non può presumersi che l'interesse preminente del minore non possa realizzarsi in tale contesto»). Si menziona la sentenza della Corte costituzionale, la numero 138 del 2010, che riconosce come formazione sociale da tutelare anche l'unione omosessuale. «Pertanto» scrivono i giudici «una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore a essere adottato e l'adeguatezza degli adottanti, un'interpretazione che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali solamente in ragione della predetta omosessualità sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza e della tutela dei



I VERDETTI SONO RELATIVI A CASI DI SEPARAZIONE E ANTICIPANO IL DDL

diritti fondamentali».

Nell'aprile 2015, invece, è il tribunale di Palermo a esprimersi sul caso di due conviventi lesbiche, una delle quali ha partorito con procreazione eterologa due gemelli.

La relazione dura alcuni anni fin quando le due si separano e la donna esclusa dal rapporto genitoriale (non è né mamma biologica né adottiva) ricorre in tribunale. Secondo i magistrati «la discendenza genetica non deve essere considerata determinante ai fini dell'attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza biologica o di adozione con il minore stesso». L'interesse superiore del bambino impone di preservare «un legame familiare di fatto significativo e duraturo». Perciò la ricorrente si vede riconosciuto il diritto di frequentare i figli dell'ex convivente, stabilendo un calendario di incontri che includa una visita infrasettimanale e due fine settimana al mese. Esattamente come per i genitori etero divorziati.

(Annalisa Chirico)

© RIPRODUZIONE RISERVATA